



LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Visto l'art. 3 del D.P.R. 23 agosto 1988 n. 395;

Vista la circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 319 del 24 ottobre 1991 ;

Visto il C.I.R. Calabria 2023/2025 – contratto integrativo regionale sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio – sottoscritto il 22 novembre 2023;

Visto il decreto prot. AOOUSPCS del 18/12/2024 di pubblicazione degli elenchi degli aventi diritto a usufruire dei permessi per il diritto allo studio per l'anno 2025, nonché degli esclusi

DECRETA

Il personale del comparto scuola, di seguito elencato, è ammesso a fruire dei permessi straordinari retribuiti per diritto allo studio per **l'anno solare 2025** nella misura a fianco di ciascuno indicata.

Beneficiari	Cognome Nome	CDC	Incarico	Durata	Part time	Ore servizio
INFANZIA	Esposito Achiropita	ADAA	TI			25
	Gallo Pasquale	AAAA	TI			25
	Toscano Assunta	AAAA	TI			25
PRIMARIA	Aloe Simona	ADEE	TD	30/06/25		24
	Altomari Cristina	ADEE	TD	30/06/25		24
	Amendola Stefania	ADEE	TD	30/06/25		24
	Azzolino Domenica	ADEE	TD	30/06/25		24
	Catalano Marcella	EEEE	TD	31/08/25		24



	Cersosimo Filomena	ADEE	TD	30/06/25		24
	Gencarelli Angelina	ADEE	TD	30/06/25		24
	Gencarelli Rosita	ADEE	TD	30/06/25		24
	Pellegrino Ilaria	ADEE	TD	30/06/25		24
	Rinaldo Teresa	EEEE	TD	30/06/25		24
	Spadafora Monica	ADEE	TD	30/06/25		24
	Zumpano Angela	ADEE	TD	30/06/25		24
SEC. I GRADO	Tocci Monaco Angelina	ADMM	TD	30/06/25		18
	Toscano Maria Tania	ADMM	TD	30/06/25		18

Il personale assunto a tempo determinato per un numero di ore settimanali ridotto ha diritto ad un numero di ore di permesso proporzionato alle ore di insegnamento o di servizio previste dal relativo contratto.

Il personale beneficiario dei permessi produce il piano annuale di fruizione dei permessi in funzione del calendario degli impegni previsti, salvo casi non preventivabili e non imputabili alla volontà del richiedente.

Al fine di consentire un'efficace organizzazione dell'Istituzione scolastica, il beneficiario comunica, di volta in volta, la propria assenza con almeno 5 giorni di anticipo, producendo dettagliata dichiarazione della motivazione dell'assenza.

La certificazione a giustificazione dell'assenza, relativa alla frequenza dei corsi di cui all'art. 6 punto 1 del C.I.R. Calabria 2023/2025 – contratto integrativo regionale sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio – deve essere prodotta subito dopo la fruizione del permesso e comunque entro 30 giorni.

La presentazione della certificazione è, comunque, obbligatoria prima di un eventuale cambio di sede di servizio.

Il personale con contratto a tempo determinato è tenuto a consegnare la certificazione prima della conclusione del rapporto di lavoro.



La mancata produzione della certificazione nei tempi prescritti comporterà la trasformazione del permesso retribuito già concesso in aspettativa senza assegni, con relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte.

Per i permessi fruiti per attività didattiche erogate con il sistema della formazione a distanza, con le modalità descritte in precedenza, e ferma restando la presentazione della documentazione relativa all'iscrizione e/o agli esami sostenuti, è necessario che l'ente formativo certifichi:

- a) L'avvenuto collegamento dello studente alla piattaforma telematica durante l'orario di servizio;
- b) Che le attività didattiche potevano essere frequentate esclusivamente nell'orario in cui il permesso è stato richiesto.

L'ufficio di segreteria procederà alla verifica periodica delle certificazioni esibite, con particolare attenzione ai corsi on-line, dove sarà verificata l'impossibilità di fruizione dei suddetti corsi in orario extra ufficio.

Il personale con contratto a tempo determinato che sia stato destinatario di provvedimento formale di concessione dei permessi per l'anno solare di riferimento, ha titolo a fruire, all'avvio dell'anno scolastico successivo e comunque entro il termine e dell'anno solare, dei permessi proporzionalmente alla durata del contratto in essere, previa verifica del monte ore residuo. Nel rispetto del criterio di buona fede e correttezza, nell'ambito delle 150 ore individuali può essere compreso, su richiesta dell'interessato, il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi o in cui si deve sostenere l'esame o la discussione della tesi.

A tal fine il lavoratore dovrà documentare la presenza al corso o il sostenimento dell'esame per cui è stato richiesto il permesso, nonché dovrà autocertificare i tempi di percorrenza di cui sopra.

Il personale con contratto a tempo determinato potrà richiedere l'inclusione del giorno dell'esame nei permessi di diritto allo studio.

Il personale beneficiario dei permessi per il diritto allo studio mantiene la facoltà di usufruire di tutte le tipologie di permesso previste dai Contratti vigenti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa E. Susanna Capalbo

(Firma autografa sostituita da indicazioni a Mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D.Lvo n. 39/93)